

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Christian Vitta e cofirmatari per il Gruppo PLR "Aumento dell'aliquota del limite delle deduzioni per donazioni a enti di utilità pubblica"

del 20 giugno 2011

La Legge tributaria (LT) prevede all'art. 142 l'assoggettamento delle donazioni, ossia di tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una controprestazione corrispondente. Fra queste si considerano in particolare le assegnazioni di beni a una fondazione costituita per atto tra vivi. L'obbligazione tributaria sorge, secondo l'art. 148 LT, per quel che interessa in modo particolare le fondazioni, quando il donante ha il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone al momento del trasferimento patrimoniale, oppure vengono donati immobili situati nel Cantone, oppure ancora il donatario con domicilio o dimora fiscali nel Cantone riceve beni mobili da un donante all'estero.

Esenti dall'imposta sulle donazioni, nella loro natura di donatarie, sono, secondo l'art. 154 LT, le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini. Inoltre, sempre secondo l'art. 154 LT, l'autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte, le istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale, e le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere nazionale o internazionale.

Per quel che riguarda il donante, secondo l'art. 32 LT, dai suoi proventi sono dedotte le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alle fondazioni, nella misura in cui queste siano persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f LT). I criteri per fruire di queste deduzioni comportano che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100.- franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32 LT.

Nella statistica allegata, stato al 2009, risulta che il Cantone Ticino si trova nelle ultime posizioni per quanto riguarda i criteri per la fruizione delle deduzioni sopramenzionate. Infatti Basilea campagna ammette, in modo isolato fra tutti i Cantoni, la deduzione del 100% dei proventi imponibili, quasi tutti gli altri Cantoni il 20%, mentre Appenzello esterno, Giura e il Ticino solo il 10%. Chiude la classifica Neuchâtel, con il 5%.

L'allineamento dell'aliquota di cui sopra a quella degli altri Cantoni darebbe da un lato sicuramente un sostegno alle fondazioni d'interesse pubblico sotto il profilo delle potenziali entrate e dall'altro potrebbe favorire l'installazione nel Ticino di qualche fondazione importante in più, attirata dalla possibilità di fruire di migliori condizioni per il o i donanti. Un certo interesse costante in tal senso sembra infatti sussistere in vari campi, tra cui, per esempio, quello dell'arte. La diminuzione dei ricavi fiscali, non quantificabile, sarebbe potenzialmente compensata dall'insediamento di fondazioni che potrebbero generare maggiori donatori.

Per le motivazioni addotte, sottoponiamo all'esame del Parlamento e del Governo la seguente iniziativa parlamentare

I.

La Legge tributaria è modificata come segue:

#### **Art. 32 - Interessi su debiti e altre deduzioni**

<sup>1</sup>Sono dedotti dai proventi:

...

- h) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100.- franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a -c) sono deducibili nella medesima misura;

## II.

Entrata in vigore

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

Per il Gruppo PLR:

Christian Vitta

Badaracco - Brivio - Caprara - Cavadini -

Celio - Galusero - Garzoli - Gianora -

Giudici - Gobbi R. - Orsi - Pagnamenta -

Polli - Quadranti - Steiger